



Comune di Porto Torres

Regolamento
sull'applicazione del contributo di sbarco
sull'Isola Asinara

(art. 4, comma 3/bis, del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 7 marzo 2017, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 14 novembre 2017

ART. 1

Istituzione Contributo di sbarco

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 ed è volto a disciplinare l'applicazione del contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3/bis, del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 come modificato ed integrato dall'art. 33 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015.
2. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi del contributo, le esenzioni, gli obblighi dei vettori che forniscono collegamenti di linea e dei vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola dell'Asinara, nonché le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ART. 2

Soggetti passivi

1. Il contributo di sbarco è alternativo all'imposta di soggiorno ed è istituito in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3/bis, del D.Lgs. n. 23/2011 come modificato ed integrato dall'art. 33 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015.
2. Il contributo è corrisposto da ogni passeggero che sbarca sul territorio dell'isola dell'Asinara utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola.

ART. 3

Misura del contributo

1. Il contributo di sbarco, a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento, può essere determinato fino ad un massimo di € 2,50 per ogni singolo passeggero.
2. Per il periodo dal primo giugno al 30 settembre di ogni anno, il contributo di sbarco può essere determinato fino ad un massimo di € 5,00 per ogni singolo passeggero.
3. Il contributo di sbarco è annualmente determinato con atto della Giunta comunale, competente per la determinazione di aliquote e tariffe, che ne fisserà la misura per singolo passeggero (nei limiti stabiliti dai precedenti commi 1 e 2). In assenza di nuove determinazioni valgono quelle relative all'annualità precedente.

ART. 4

Finalità del contributo di sbarco.

1. Il gettito derivante dalla applicazione del contributo di sbarco è destinato a finanziare i seguenti interventi sull'isola dell'Asinara:
 - a. interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
 - b. interventi di recupero e salvaguardia ambientale;
 - c. interventi in materia di turismo e cultura;
 - d. spese di decentramento della polizia locale e mobilità sull'isola.

ART. 5

Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento del contributo, in virtù di quanto previsto dall'art. 4, comma 3/bis del D.Lgs. n. 23/2011 come modificato ed integrato dall'art. 33 della n. 221 del 28 dicembre 2015:
 - a. i nativi ed i residenti nel Comune di Porto Torres;
 - b. i soggetti che prestano attività lavorativa continuativa nel territorio dell'Isola dell'Asinara;
 - c. i componenti dei nuclei familiari non residenti, proprietari di immobili nel Comune di Porto Torres, che risultino in regola con il pagamento dell'imposta municipale propria;
 - d. i soggetti con disabilità accertata uguale o maggiore del 65%;
 - e. i bambini fino ai sei anni di età;
 - f. le scolaresche in gita scolastica, compresi i docenti ed il personale di accompagnamento.
2. I soggetti indicati nel comma 1, appartenenti alle categorie contrassegnate con le lettere "a" ed "e" dimostreranno il diritto all'esenzione nei seguenti modi:
 - a. esibendo a propria cura, o a cura dei soggetti accompagnatori di minori, ai vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola dell'Asinara, il proprio documento d'identità;
 - b. consegnando ai vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati a effettuare collegamenti marittimi verso l'isola dell'Asinara, la fotocopia del proprio documento d'identità debitamente firmato. Il vettore provvederà ad accertare che la copia del documento corrisponda all'originale dello stesso e che la firma apposta sulla copia corrisponda alla firma apposta sull'originale del documento. Il vettore dovrà conservare la sopra citata copia del documento per dimostrare agli addetti al controllo la veridicità dei dati relativi al passaggio di soggetti esenti dall'imposta.
3. I soggetti indicati nel comma 1, appartenenti alla categoria contrassegnata con la lettera "b", dovranno presentare, al Settore Tributi del Comune di Porto Torres, apposita istanza, corredata da attestazione del datore di lavoro, dalla quale si evinca l'appartenenza alla tipologia esentata dal pagamento del contributo di sbarco. Il Comune, dopo aver effettuato le opportune verifiche, rilascerà al richiedente un apposito tesserino e/o attestazione, di durata variabile, che ne certifichi la possibilità di essere esentato dal pagamento del contributo di sbarco.
4. I soggetti indicati nel comma 1, appartenenti alla categoria contrassegnata con la lettera "c", dovranno presentare, al Settore Tributi del Comune di Porto Torres, apposita istanza dalla quale si evinca l'appartenenza alle tipologie esentate dal pagamento del contributo di sbarco. Il Comune rilascerà al richiedente un apposito tesserino e/o attestazione, di durata annuale, che ne certifichi la possibilità di essere esentato dal pagamento del contributo di sbarco.
5. Il tesserino o l'attestazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo dovrà essere ritirato presso i competenti uffici comunali o, su richiesta del richiedente, potrà, a discrezione dell'ufficio, essere trasmesso per posta elettronica o per posta celere con spesa a carico del richiedente.
6. I soggetti indicati nel comma 1 appartenenti alla categoria contrassegnata con la lettera "d" dimostreranno il diritto all'esenzione nei seguenti modi:
 - a. esibendo ai vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola dell'Asinara, il proprio documento d'identità, unitamente ai documenti attestanti la condizione di disabilità minima richiesta ai fini dell'esenzione;
 - b. consegnando ai vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati a effettuare collegamenti marittimi verso l'isola dell'Asinara, la fotocopia del proprio documento d'identità e dei documenti attestanti la condizione di disabilità, debitamente firmati. Il vettore provvederà ad accertare che la copia dei documenti corrisponda all'originale degli stessi e che la firma apposta sulla copia corrisponda alla firma apposta sull'originale del documento. Il vettore dovrà conservare le sopra citate copie dei

documenti per dimostrare agli addetti al controllo la veridicità dei dati relativi al passaggio di soggetti esenti dall'imposta.

7. I soggetti indicati nel comma 1, appartenenti alla categoria contrassegnata con la lettera "F", dimostreranno il diritto all'esenzione consegnando, a cura di uno dei docenti accompagnatori, ai vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola dell'Asinara, apposita attestazione sottoscritta dal dirigente scolastico dell'istituto, contenente la data prevista per la gita ed i nominativi di tutti i partecipanti da esentare, unitamente a copia dei loro documenti di identità;

ART. 6

Riscossione del contributo di sbarco

1. Il contributo di sbarco sarà riscosso dai vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati a effettuare collegamenti marittimi verso l'isola dell'Asinara. Gli stessi sono responsabili del pagamento del contributo di sbarco con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. I vettori che forniscono collegamenti di linea ed i vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti marittimi verso l'isola dell'Asinara, sono responsabili della riscossione del contributo di sbarco e hanno l'obbligo di rendere la dichiarazione prevista dalle disposizioni normative sopra citate comunicando, mensilmente, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, al Settore Tributi del Comune di Porto Torres, il numero dei passeggeri che hanno pagato l'imposta e il numero dei passeggeri esenti, secondo un modulo fornito dallo stesso Comune. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del giornale di bordo, dal quale si possa evincere il numero giornaliero dei passeggeri trasportati.
3. I vettori di cui sopra provvedono ad effettuare mensilmente, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di riferimento, con le modalità che saranno indicate dal Comune di Porto Torres, il versamento di quanto riscosso a titolo di contributo di sbarco.

ART. 7

Sanzioni e riscossione coattiva

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione e per la presentazione di dichiarazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del gettito contributo di sbarco si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art.13 del D.Lgs. 18/12/1997 n°471 e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Le somme dovute per l'imposta, sanzioni e interessi, se non versate sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ART. 8

Controlli

1. Il Comune, anche per mezzo del Corpo di Polizia Municipale, effettua gli opportuni controlli sull'applicazione e sul versamento dell'imposta di sbarco nonché sulla presentazione delle dichiarazioni.
2. I titolari della riscossione sono tenuti a rilasciare, al funzionario incaricato dall'Amministrazione, i documenti richiesti.

3. Ai fini dell'attività di accertamento e verifica dell'imposta si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi da 158 a 170 della legge 27/12/2006 n° 296 già citata all'articolo che precede.

ART. 9

Controversie

1. Le controversie concernenti il contributo di sbarco sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie competenti per territorio ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

ART. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'acquisita esecutività della relativa delibera consiliare di approvazione o di modifica, se non diversamente specificato.